



NOTIZIARIO N. 38

31 gennaio 2021

Cari Soci,

dopo un'attenta riflessione sul testo di riforma dello Statuto del Circolo inviato a tutti dal Presidente Vignali in data 8 gennaio u.s. abbiamo elaborato alcune proposte di modifica, indicate qui di seguito, che abbiamo inviato al Presidente, alla Vice Presidente ed alla Segreteria del Circolo.

Abbiamo così inteso contribuire da un lato ad un testo di Statuto che sia maggiormente rappresentativo dell'interesse dei Soci, dall'altro ad una discussione pacata che intendiamo portare avanti con il Consiglio e con i soci interessati nel periodo che ci separa dall'Assemblea Straordinaria, che sarà chiamata ad approvare il nuovo Statuto.

-

Gli Amici del Circolo: Rosanna Coniglio, Fabio Cristiani, Roberto d'Astore, Eugenio d'Auria, Enrico de Maio, Anna Della Croce, Roberto di Leo, Manfredi Incisa di Camerana, Orietta Palazzola, Melina Paternoster, Armando Sanguini, Felice Scauso, Damiano Spinola, Francesco Trupiano, Bernardo Uguccione.

Ove non si volesse più ricevere il notiziario degli amici del circolo, si prega di rispondere a questa mail indicando nell'oggetto: cancellami

Riforma dello Statuto del Circolo DIBATTITO TELEMATICO

PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI AMICI DEL CIRCOLO

Art.3 comma 1 Chi è socio di diritto non perde il diritto se fa domanda in ritardo pertanto si propone di terminare il comma 1 con le parole "a riposo".

Sostituire al comma 2 il seguente nuovo comma:

L'iscrizione al Circolo avviene in seguito alla presentazione della relativa domanda.

Art. 3 comma 2 annullarlo

Art. 4 c.1 Nuovo testo: Sono soci onorari coloro che ricoprono le cariche di Ministro, Vice ministro e sottosegretario del Ministero limitatamente alla durata del loro incarico

Per uniformità di trattamento fra Ministro, Viceministri e Sottosegretari

Art. 4 comma 2 Aggiungere, dopo le parole “Unione Europea” le parole “limitatamente alla durata del loro incarico.” Togliere il resto della frase.

Sostituire in tutto il testo dello Statuto alla parola “aggregati” le parole “soci aggregati”

Non si capisce perché coloro che contribuiscono maggiormente sul piano economico all’esistenza del Circolo non si possano chiamare soci

Sezione III Il titolo diventa “Soci aggregati”_

I soci aggregati infatti devono essere una categoria di soci

Art. 7 Introdurre un comma terzo del seguente tenore:

Il Consiglio comunica per via telematica a tutti i soci i nomi dei candidati all’ammissione al Circolo come soci aggregati, unitamente ai nomi dei rispettivi presentatori; i soci hanno...x giorni di tempo per esprimere eventuali osservazioni sui singoli candidati. Allo scadere del predetto termine Il Consiglio decide sull’ammissione e ne da notizia ai soci.

Questo per conferire trasparenza alla procedura di ammissione dei soci aggregati, come è prassi negli altri circoli.

Art. 7 Togliere il comma 4

Si tratta di un principio iniquo e di difficile attuazione (come viene selezionato discrezionalmente il socio da estromettere)?

Per quanto riguarda le norme di comportamento gli articoli 13, 14 e 15 regolano la materia sia per gli effettivi che per gli aggregati

Art. 11, comma 2: l’aver tolto la parola “sportive” per le attività che i soci possono svolgere al Circolo suscita interrogativi e sospetti di aumenti della quota sociale (che è stata appena aumentata). Proponiamo di mantenere la parola “sportive”

Art. 11 comma 8: per chiarire il meccanismo della sanatoria si propone di sostituire alle parole "per alcuni anni" le parole "per più di cinque anni", allo scopo di chiarire che per un ritardo fino a cinque anni vige il regime del normale pagamento degli arretrati.

Art.11 comma 9: si propone di togliere tutto il comma

Non si può prevedere un aumento della quota sociale solo per alcuni soci. La quota deve essere unica ed uguale per tutti.

Art. 17 comma 2 Sembra più logico che coloro che votano in Assemblea debbano aver versato la quota sociale dell'anno in corso, piuttosto che quella dell'anno precedente.

Art.20 comma 2 E' previsto che le modifiche approvate durante un'Assemblea non si applichino agli organi sociali in carica al momento della loro approvazione.

Alla luce di questa norma come si deve interpretare il comma 2 dell'art. 23?

Art. 23,26 e 28

Perché i Consiglieri si possono presentare per un massimo di due mandati consecutivi mentre i sindaci ed i probiviri non hanno limiti? Sarebbe preferibile uniformare la durata del mandato di tutti gli organi sociali.

Per l'utilizzo delle strutture da parte degli ospiti si possono stabilire tariffe ridotte per familiari fino al secondo grado?